



ASSOCIAZIONE AGAPE MISSION onlus

Associazione Onlus e di Promozione Sociale
Via Sile, 1/c - 31022 PREGANZIOL (TV) - Tel. 333-4713592 - CF 94113970266
CENTRO MARCA BANCA IBAN > IT97 R087 4961 9600 0000 0084529
C/C POSTALE 83796219 IBAN > IT 65 C 07601 12000 000083796219

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 27 OTTOBRE 2020 ore 18,00 (2^a convocazione)

Con lettera dell'ottobre 2020 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione AGAPE MISSION onlus in 1^a convocazione per il 26.10.2020 alle ore 08,00 ed in 2^a convocazione per il giorno di **MARTEDI 27 OTTOBRE 2020 alle ore 20,45** presso la Villa De Reali, sita in Piazza Marconi - DOSSON DI CASIER.

Considerate le restrizioni di cui il DPCM del 25.10.2020, si è resa impraticabile detta assemblea con presenza diretta di tutti gli invitati, per cui si è optata la soluzione della videoconferenza. A tal fine è stato ritenuto opportuno organizzare una videoriunione, individuando il social Skype come idoneo a tale scopo, informando via telematica i Soci di detta variazione e diffondendo le istruzioni per il collegamento ed il relativo link.

Rilevato che la seduta di 1^a convocazione non ha avuto luogo perché andata deserta, si procede alla seduta in 2^a convocazione nei termini sopra descritti per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO 2019;
2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE PER CONFORMARE LO STATUTO ASSOCIATIVO AL D. LGS. 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE"
3. DISCUSSIONE ATTIVITA' 2020;
4. VARIE EVENTUALI

I presenti intervenuti per collegamento, nominano quale Presidente dell'Assemblea ALBORE PIER SANDRO e quale Verbalizzante SPIGARIOL RENATA

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno:

1. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO 2019;

L'ASSEMBLEA INIZIA ALLE ORE 18.00 CON LA PARTECIPAZIONE DI 42 SOCI (COME DA ALLEGATO DI CUI ALCUNI CON DELEGA).

LA COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA ZAGO GIOVANNA PRESENTA IL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2019 DANDO SPIEGAZIONI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

DOPO CHIARIFICAZIONI CHieste DA ALCUNI SOCI L'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA' CON IL VOTO FAVOREVOLE DI 42 SOCI, APPROVA IL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 CHE SI ALLEGA AL PRESENTE VERBALE.

2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE PER CONFORMARE LO STATUTO ASSOCIATIVO AL D. LGS. 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE"

Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie c/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.117/2017 "Codice Terzo Settore".

IL PRESIDENTE DA' LETTURA DELLE MODIFICHE STATUTARIE, SPIEGANDO CHE ESSE SI RENDONO NECESSARIE E OPPORTUNE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE".

DOPPO ARIPIA DISCUSSIONE L'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA' CON IL VOTO FAVOREVOLE DI 42 SOCI DELIBERA DI APPROVARE TUTTE LE MODIFICHE STATUTARIE ILLUSTRATE DAL PRESIDENTE.

IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO, INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA, VIENE ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE.

L'ASSEMBLEA DA' MANDATO AL PRESIDENTE DI :

- APPORTARE LE EVENTUALI ULTERIORI MODIFICHE O INTEGRAZIONI RICHIESE DALLE AUTORITA' COMPETENTI IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA CON L'ALLEGATO STATUTO, CHIEDENDO L'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO, COME SANCITO DALL'ART. 82 DEL D. LGS 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE".

③ DISCUSSIONE ATTIVITA' 2020

IL PRESIDENTE PRESENTA LE DIFFICOLTA' CHE SI SONO PRESENTATE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. ALCUNI EVENTI (MERCATINO DI PASQUA, CENA SOCIALE, GITA...) SONO STATI SOSPESI, ALTRI ANCHE SE CON DIFFICOLTA' SONO STATE REALIZZATE (CINEMA ALL'APERTO, RACCOLTA FARMACI). PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITA' FUTURE ESEMPIO IL MERCATINO DI NATALE SI VALUTERA' LA REALE POSSIBILITA' DI POTERLO REALIZZARE EVENTUALMENTE IN ALTERNATIVA VIENE PROPOSTA UNA LOTTERIA, CON IL RICAVATO FINALIZZATO AD UN PROGETTO, CHIEDENDO LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I SOCI. ANCHE PER LA RACCOLTA FARMACI SI VALUTERA' SE ESEGUIRLA IN MODALITA' DI SICUREZZA COME GIA' AVVENUTO A GIUGNO. IN CONCLUSIONE IL PRESIDENTE INVITA I SOCI AD INVIARE PROPOSTE, OPINIONI, RICHIESTE TRAMITE SMS O VIA MAIL. L'ASSEMBLEA SI CONCLUDE ALLE ORE 19.00

IL VERBALIZZANTE

Renata Cipriani



IL PRESIDENTE

[Signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “**AGAPE MISSION ODV**”

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. e s.m.i. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia l'Ente Terzo Settore denominato “**ASSOCIAZIONE AGAPE MISSION ODV**” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, non ecclesiale ma di ispirazione cristiana.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione utilizzerà, con la suddetta denominazione il logo identificativo di forma rettangolare con cinque mani di diverso colore che si intrecciano con sfondo di cinque diversi colori

L'Associazione ha sede nel Comune di Preganziol (Treviso) in Via Sile, 1/C. Ogni futuro cambio di sede legale all'interno del Comune di Preganziol (TV), non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di volontariato “**Associazione Agape Mission Odv**” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generati dall'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- promuovere la solidarietà verso:
 - a) le persone economicamente povere dei paesi in via di sviluppo (Africa, America Latina, Europa dell'Est);
 - b) le persone economicamente disagiate ed in difficoltà del territorio locale in cui opera l'associazione,
- sensibilizzazione del territorio
 - a) sulle problematiche vissute dalle popolazioni in via di sviluppo di cui al precedente punto, sulla precarietà delle loro realtà, delle loro situazioni logistiche, sociali politiche umane
 - b) sull'individuazione e azione sinergica in rete con altre associazioni delle nuove povertà locali

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. A: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. K: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
- d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. N: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) distribuzione mensile di generi alimentari
- b) raccolta e conferimento farmaci;
- c) assunzione in proprio e/o cooperazione con altre Associazioni od Organizzazioni benefiche di progetti mirati a sostentamento, istruzione, crescita culturale e miglioramento abitativo;
- d) organizzazione di eventi e iniziative per la raccolta di fondi, quali ad es. mercatini, serate culturali cene sociali e simili.
- e) gite ludico-culturali-formative

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione potrà ricevere soltanto rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs 17/2017

ART. 4 (Ammissione)

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci solo persone fisiche, specificamente tutti coloro che ne condividono le finalità, gli scopi e che mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata in forma scritta specificando le proprie generalità, consentendo il trattamento dei propri dati personali per gli scopi e i fini dell'Associazione e impegnandosi una volta socio, a rispettare i contenuti dello Statuto a versare regolarmente la quota associativa annua stabilita.

L'ammissione dei richiedenti all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale e viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica entro 60 giorni, motivandola, la decisione all'interessato il quale ha la facoltà, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva comunicazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o quanto previsto dal successivo art. 5.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

ART. 5 (Perdita della qualifica di socio)

Il socio cessa di essere tale e di appartenere all'Associazione per sua morte, per recesso, per esclusione, per morosità della quota annua associativa.

Il socio può recedere volontariamente dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che abbia un comportamento contrario alle finalità e principi etici dello statuto, può essere in prima istanza temporaneamente sospeso da parte del Consiglio Direttivo. Perdurando le cause e le condizioni di non osservanza dello statuto, il

Il Consiglio Direttivo, potrà stabilirne la definitiva esclusione dall'Associazione, con l'obbligo di ascoltarne le sue giustificazioni prima dell'esclusione e nel caso lo ritenga, rinviare la decisione all'Assemblea dei soci.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Anche il socio escluso può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni e comunque all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il socio che non corrisponda entro l'anno solare la quota associativa stabilita per l'anno in corso, decadrà automaticamente con effetto dal 1 gennaio successivo, con possibilità di nuova domanda di ammissione.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di

- a) eleggere gli organi sociali;
- b) essere eletti negli stessi
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- e) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- f) votare in assemblea purché iscritti in data antecedente l'Assemblea stessa ed aver versata la quota associativa dell'anno in corso;
- g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo;
- b) mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività nell'associazione in favore della comunità e del bene comune in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie disponibilità personali ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, purché preventivamente autorizzate dal Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Organo di controllo, la cui nomina dei relativi componenti avverrà solamente al maturare delle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
- e) Organo di revisione, la cui nomina dei relativi componenti avverrà solamente al maturare delle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I componenti degli Organi debbono essere scelti fra cittadini di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

ART. 9 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i suoi soci iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale prevista.

E' riunita almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, con avviso scritto inviato a tutti i soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante posta ordinaria, posta elettronica, PEC, o altro mezzo ritenuto idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, al recapito risultante dal libro degli associati.

L'avviso dovrà contenere luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo, facilmente accessibile e atto a garantire la massima partecipazione dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione, nonché per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o altro Consigliere del Consiglio Direttivo delegato.

L'Assemblea nomina un verbalizzante e, all'occorrenza uno o più scrutatori;

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi tranne quelle riguardanti le persone e le loro qualità. Delle riunioni dell'Assemblea, discussioni e delibere, è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare il conto consuntivo e preventivo annuale;
- b) approvare il bilancio sociale, quando previsto;
- c) fissare l'importo della quota sociale annuale;
- d) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- e) approvare gli eventuali regolamenti interno e dei lavori assembleari;
- f) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, i componenti degli Organi di Controllo e di Revisione (quando quest'ultimi siano previsti dalla legge);
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare in via definitiva circa l'esclusione di soci, su istanza del Consiglio Direttivo o su ricorso del socio interessato;
- i) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Validità delle Assemblee e rappresentanza)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria:

- A. modifica lo Statuto Sociale e l'Atto Costitutivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci;
- B. delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione, alle modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci.

I soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare in assemblea, conferendo delega scritta ad altro socio. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ciascun partecipante può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite quando tutti i soci sono stati convocati. La non convocazione di tutti i soci determina la annullabilità da parte dei non convocati entro 90 giorni dal giorno di svolgimento dell'Assemblea. La loro partecipazione all'assemblea, anche se non regolarmente convocati, impedisce l'impugnazione delle relative delibere.

ART. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo guida l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato anche prima della scadenza naturale.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 5 membri, compreso il presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola col pagamento della quota associativa, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili con un limite massimo di 5 mandati consecutivi. Sulla legittimità della loro nomina si applica comunque quanto disposto dall'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese, tranne che quello per le nomine delle cariche al suo interno.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere, su esplicito invito, la presenza alle proprie riunioni anche di altri soci al fine di valorizzare alcune discussioni ed indirizzi. Tali soci però avranno solo un ruolo consultivo e non parteciperanno alle relative votazioni, che spettano esclusivamente al Consiglio Direttivo eletto ed in carica.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il componente del Consiglio Direttivo per la valenza del suo mandato al quale si è liberamente e volontariamente candidato e quindi eletto dall'Assemblea, ha il dovere di presenziare agli incontri del C.D., partecipare attivamente alla pianificazione e organizzazione delle attività e progetti deliberati, nonché dare secondo le propria possibilità, provata disponibilità per il loro svolgimento. Il componente che risulti assente in maniera perdurante agli incontri del Consiglio Direttivo (max 4 consecutivi) o non dia per ampio tempo di mandato segno di disponibilità alcuna, perderà la sua qualifica di consigliere. Tale decisione verrà presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza con voto segreto. Al suo posto verrà chiamato a far parte del Consiglio Direttivo il primo candidato non eletto nell'ultima Assemblea delle elezioni. Conclusa la lista dei non eletti il Consiglio potrà individuare in sostituzione del decaduto, un socio di provata serietà e disponibilità, riferendo poi ai soci nell'assemblea successiva.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti inderogabili compiti:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- d) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- e) redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) fissare le date e l'ordine del giorno delle Assemblee dei soci, siano esse ordinarie che straordinarie, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni e codice etico relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- h) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- i) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- j) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- k) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 (Doveri del Consigliere e decadenza)

Il componente del Consiglio Direttivo per la valenza del suo mandato, al quale si è liberamente e volontariamente candidato e quindi eletto dall'Assemblea, ha il dovere di presenziare agli incontri del Consiglio Direttivo, partecipare attivamente alla pianificazione e organizzazione delle attività e progetti deliberati, nonché dare secondo le propria possibilità, provata disponibilità per il loro svolgimento. Il componente che risulti assente in maniera perdurante agli incontri del Consiglio Direttivo (max. 4 consecutivi) o non dia per ampio tempo di mandato segno di disponibilità alcuna, decadrà dalla sua qualifica di consigliere. Tale decisione verrà presa dal Consiglio Direttivo a

maggioranza con voto segreto. Al suo posto verrà chiamato a far parte del Consiglio Direttivo il primo candidato non eletto nell'ultima Assemblea delle relative elezioni. Conclusa la lista dei candidati non eletti il Consiglio potrà individuare in sostituzione del decaduto, un socio di provata serietà e disponibilità, riferendo poi ai soci nell'assemblea successiva.

ART. 14 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i soci che abbiano versata la quota associativa annuale, con un limite massimo di 5 mandati consecutivi. Il Presidente deve essere scelto fra i soci di piena capacità civile e organizzativa, di specchiata moralità e probità.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea,

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale, così come tutte le sue prerogative, spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

ART. 15 (Segretario e Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i soci un Segretario e un Tesoriere.

Il Segretario coadiuva il Presidente, affianca gli organi competenti ai sensi dall'art. 17 nella conservazione dei verbali.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone i bilanci e cura con il Presidente i rapporti con gli istituti di credito.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, previo appuntamento e data da concordare con il Presidente, sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy. Il presidente deve comunque rispondere alla richiesta di appuntamento entro ... dal suo ricevimento.
Il socio può richiedere e ottenere anche le copie di suo interesse.

ART. 19 (Risorse e beni)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi privati e pubblici;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) attività di raccolta fondi
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

~~L'associazione potrà avvalersi di personale retribuito esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, secondo quanto stabilito dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017.~~

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Rendiconto e Bilancio Preventivo)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria generale dei soci, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione e può essere consultato da ogni associato

Il bilancio consuntivo relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente, redatto con riferimento agli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale a cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza, e ad esso deve essere allegata la nota integrativa.

Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questa evenienza, il Consiglio Direttivo avrà cura di segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione.

ART. 21 (Bilancio sociale)

Il Bilancio Sociale verrà redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione Agape Mission odv e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 (Responsabilità ed Assicurazione dei soci)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato nelle iniziative ed eventi promossi e svolti dall'Associazione, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni o di accordi con terzi in corso di attività ed eventi.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'associazione stessa.

ART. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui l'art. 11 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 27 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto, discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo il 10 SETTEMBRE 2020

Letto, discusso ed approvato nell'Assemblea straordinaria dei Soci del 27 OTTOBRE 2020



ASSOCIAZIONE AGAPE MISSION ODV
Il Presidente
(Albore Piersandro)

REGISTRAZIONE NUOVO STATUTO ODV

DATA 10/11/2020 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTV UT TREVISO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5106
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 27/10/2020 REGISTRATO IL 10/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI I000527

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: LBRPSN61E10H022R ALBORE PIERSANDRO
ID. TELEMATICO: T6D20L005106000NE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
1 - 94113970266

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

PROT.I. N. 121883 DEL 09/11/2020

<A00>AGEDP-TV</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>122561</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>10/11/2020
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 122561 e data 10/11/2020
